



**COMUNE DI CERVO**  
Provincia di Imperia



**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 27/11/2020**  
**Modificato con delibera del C. C. n. 24 del 18/05/2021**

## **Articolo 1**

### **Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Cervo l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

## **Articolo 2**

### **Finalità dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Cervo ha aderito in data 27/10/2017 con la delibera della Giunta Comunale n.150 nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.

## **Articolo 3**

### **Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all'art.2 c.81 L.R n.33/2016. Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:

a) Almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive che hanno espresso almeno un membro del Consiglio della CCIAA Riviere di Liguria per il settore turismo, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT). Le proposte di destinazione degli introiti devono essere presentate da parte delle associazioni entro il 30/06 dell'anno precedente.

b) Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

## **Articolo 4**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, (compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico

anche per le cosiddette locazioni brevi, gli agriturismo e le aree di sosta camper autorizzate dal Comune, situati sul territorio del Comune di Cervo).

#### **Articolo 5**

#### **Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione**

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 4.
2. I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5 ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promozione-commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii. Tali convenzione devono comunque garantire l'incasso dell'imposta di soggiorno in maniera equivalente alle altre forme di riscossione ordinariamente previste

#### **Articolo 6**

#### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri di cui al comma 1, sentite le associazioni provinciali più rappresentative delle strutture ricettive
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
4. La misura dell'imposta deve essere stabilita entro la data del 30/06 dell'anno precedente a quello di applicazione. Per il primo anno di applicazione tale termine è fissato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Articolo 7**

#### **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Cervo;
  - b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 12 anni di età;
  - c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residente nel Comune;
  - d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
  - e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 15 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione;
  - g) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza

- ed un loro accompagnatore;
- h) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), f), g), h) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte del soggetto obbligato al versamento dell'imposta. Tale autocertificazione sarà conservata dalle imprese di cui all'art. 5 c.2 fino alla scadenza dei termini di accertamento dell'imposta dovuta.
  3. L'imposta di soggiorno è pari a 0 e comunque non dovuta nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.
  4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi, con almeno 25 persone, e/o scolastici di età compresa tra i 12 e i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.

## **Articolo 8**

### **Obblighi tributari e gestionali**

1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune.
2. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione di imposta relativo al trimestre precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono trasmettere al Comune le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). Il Comune provvederà a fornire apposita modulistica da compilare a cura dei soggetti di cui al precedente capoverso. Gli importi non riscossi non dovranno essere versati al Comune dai soggetti di cui all'art. 5 c. 2 e 3.
5. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
6. La comunicazione di cui al precedente comma 2 ed il conto della gestione di cui al precedente comma 3, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:
  - a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervo;
  - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;
  - c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
  - d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibili tale funzione (in questo caso non è

richiesta fotocopia documento di identità del sottoscrittore).

## **Articolo 9 Versamenti**

1. L'imposta deve essere richiesta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario. Gli stessi soggetti provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza in cui si evidenzia che l'imposta è destinata al Comune di Cervo.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore ad euro 0,50.
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza e procedere al relativo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre precedente, è effettuato entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre di imposizione, tramite PagoPa, dai soggetti di cui all'art 5 commi 2 e 3;
5. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – mese n. .... dell'anno ....."

## **Articolo 10 Differimento di termini**

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, del termine di cui al comma 2 del precedente articolo 8 e/o del termine di cui al comma 4 del precedente articolo 9.

## **Articolo 11 Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico nel rispetto delle procedure di accesso alla documentazione nell'ambito delle procedure di accertamento tributario
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui divenuti esigibili.

## **Articolo 12 Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 8, comma 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei primi due anni di applicazione dell'imposta le sanzioni di cui al presente articolo non verranno irrogate nel caso in cui i soggetti obbligati provvedano alla regolarizzazione dell'adempimento entro 60 giorni dalla ricezione di apposita richiesta da parte del Comune

### **Articolo 13**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 14**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore ad euro 0,50.

4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale

### **Articolo 15**

#### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.

2. Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad euro 50.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, con l'improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17bis del d.lgs. n. 546/1992.

3. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

## **Articolo 16**

### **Autotutela e diritto di interpello**

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

## **Articolo 17**

### **Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del Dlgs. n. 446/1997

## **Articolo 18**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Con riferimento al primo anno di applicazione (2021), ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), l'imposta si applicherà per le sole mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021